

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2013**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 ⁽²⁾ della Commissione fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
- (2) È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 al fine di includere nell'elenco due sostanze per le quali non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale dell'Unione.
- (3) Inoltre, non è più necessario mantenere nell'elenco una sostanza che figura attualmente nell'allegato 3 della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, concernente le sostanze farmaceutiche che sono esenti da dazio.

- (4) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è così modificato:

1) dopo la riga con il codice NC ex 2845 90 90 per (Ossigeno-18) acque, è inserita la seguente riga:

	«ex 2849 90 90	Polvere di carburo di silicio e titanio, di purezza, in peso, di 99 % o più»;
--	----------------	---

2) dopo la riga con il codice NC ex 2926 90 95 per 2-Naftonitrile, è inserita la seguente riga:

	«ex 2934 99 90	Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino)»;
--	----------------	--

3) la seguente riga è soppressa:

«0014364-6	ex 2923 90 00	Bromuro di decametonio (DCI)».
------------	---------------	--------------------------------